

Fine delle guerre di religione?

In «Il Popolo», 25/11/1998

L'ultima settimana di discussione alla Camera dei deputati sulle disposizioni per la finanza pubblica nel 1999 ha visto uno scontro (di retroguardia?) tra i laicisti favorevoli all'emendamento Villetti e i fautori di un sistema scolastico integrato, che comprenda, all'insegna del servizio pubblico, scuole statali e non statali paritarie. L'emendamento Villetti, in verità, aveva una portata più simbolica che altro: perché voleva evitare che uno stanziamento di poco più di trecento miliardi potesse essere utilizzato quando fosse stato approvato il disegno di legge sulla parità, tuttora giacente al Senato, in Commissione Cultura. Ma lo scontro è stato significativo perché ha manifestato nell'opinione pubblica una progressiva perdita di mordente dei sostenitori di una interpretazione blindata dell'articolo 33, 3° comma, della Costituzione ("Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato"). Pochi ormai sostengono l'assolutezza del divieto di erogazione di aiuti finanziari statali alle scuole non statali. Da D'Alema a Scalfari, da De Giovanni a Pasquino (per citare solo alcuni di coloro che rifiutano guerre di religione su questo terreno) c'è una spinta ad orientare il sistema scolastico italiano verso soluzioni di tipo europeo. Tuttavia, anche per il carattere "tralatizio" della interpretazione dell'articolo 33, 3° comma, come si è venuta formando da parte di illustri costituzionalisti negli anni cinquanta (Crisafulli e Mortati in particolare) resiste, anche nei commenti più recenti alla Costituzione, l'opinione che il divieto sia insuperabile al di fuori di una revisione dell'articolo 33 con legge costituzionale. Sarà utile, allora, rimettere a punto una lettura meno prevenuta e meno ideologica della norma dell'articolo 33 della Costituzione così come emerge dalla discussione all'Assemblea Costituente sull'emendamento Corbino, che introdusse l'inciso "senza oneri per lo Stato", assente nell'articolo 27 del progetto elaborato dalla Commissione dei 75. Come risulta dagli interventi degli onn. Corbino e Codignola (quest'ultimo con specifico riguardo alle scuole professionali non statali) non si volle allora rendere impossibile qualsiasi erogazione di somme a favore di istituzioni scolastiche non statali ma si intese soltanto escludere sia l'esistenza di un obbligo di

interventi da parte dello Stato sia l'imposizione di un divieto assoluto di tale intervento. L'interpretazione "rigida" del "senza oneri per lo Stato" può essere stata incentivata da una reazione ad una lettura limitativa di parte cattolica, che circoscriveva il divieto al momento della istituzione delle scuole, ritenendolo poi insussistente dopo il momento della creazione: ciò dava l'impressione dello svuotamento e dell'aggiramento capzioso di una norma costituzionale sgradita e del recupero in sede interpretativa di una inopinata sconfitta dei cattolici durante la discussione all'Assemblea Costituente. Ma non c'è bisogno di ricorrere a questa distinzione per sostenere una interpretazione equilibrata dell'articolo 33, 3° e 4° comma, della Costituzione. È meglio valorizzare una summa divisio, identificata lucidamente da Aldo Moro (Civitas, 1952). C'è dunque una regola generale che riguarda tutte le scuole non statali: lo Stato, con valutazione discrezionale, può dare aiuti finanziari anche a scuole "private", ma è libero di non darli; è questa la tendenza che emerge anche dalla sentenza n. 36-1982 della Corte Costituzionale, che peraltro non ha ancora preso posizione in modo esplicito ed esaustivo sulla interpretazione del 3° comma dell'articolo 33.

Dentro questo cerchio più ampio di scuole non statali (norma generale), Moro presentava il comma 4° – parità scolastica conseguita nell'osservanza di condizioni stabilite dalla legge – come legittimante ad un trattamento omogeneo di scuole statali e di scuole non statali riconosciute paritarie (norma speciale). In questo quadro, comunque più ampio di quello tracciato da Dossetti nel dibattito alla Costituente sul comma 4° dell'articolo 33, Moro (che era stato relatore con Marchesi nella Commissione dei 75 sui problemi della scuola) sosteneva la necessità di trasformare la facoltatività degli aiuti ex articolo 33, 3° comma, in obbligatorietà per lo Stato di interventi tendenti ad una par condicio.

Perché non si è fatta, in cinquant'anni di storia costituzionale, la legge sulla parità? Le cause e le responsabilità sono molteplici e non di una sola parte: tra i politici democratico-cristiani possono aver giocato sia i timori di suscitare "vecchie guerre di religione" sia la preoccupazione di normative troppo "uniformanti" rispetto al regime delle scuole statali. È necessario comunque che i senatori popolari, i quali hanno partecipato con impegno ed equilibrio al dibattito in Commissione Cultura sul disegno

governativo per la legge di parità, siano in grado di proseguire in una intrapresa tanto meritoria quanto poco conosciuta.